

Codice A1814A

D.D. 11 aprile 2016, n. 806

**Autorizzazione ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio selettivo e rimozione della vegetazione presente nel rio Valmanera nel tratto antistante il mappale 1614 del Fg. 81 (sponda destra) e nel tratto in corrispondenza del ponte sulla s.c. Valmanera all'intersezione con la via Calcaterra in Comune di Asti. (Rif. AT TG 144)  
Richiedente: Comune di Asti .**

Con nota prot. 29059 in data 24/03/2016 (ns. prot. n. 14095 del 25/03/2016) il Sig. A. Scaramozzino in qualità di Dirigente del Settore Patrimonio, Ambiente e Reti del Comune di Asti con sede in P/zza San Secondo,1 – 14100 Asti – C.F. P.IVA 00131050056, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire il taglio e la rimozione delle piante presenti lungo il rio Valmanera nel tratto antistante il mappale 1614 del Fg. 81(sponda destra) e in corrispondenza del manufatto d'attraversamento lungo la s.c. Valmanera all'intersezione con la via Calcaterra (antistante i mappali 107 del Fg. 81 e mapp. 2480 del Fg. 78) con l'ausilio del Gruppo di Volontari della Protezione Civile Comunale.

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici nei quali sono evidenziate le aree d'intervento e la documentazione fotografica rappresentativa della zona.

Trattandosi di intervento eseguito da Ente Locale non si dà corso alla procedura di pubblicazione all'albo pretorio comunale.

In data 27/03/2016 è stato effettuato un sopralluogo da parte dei funzionari del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti-Ufficio di Asti – C.so Dante, 163-al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione trasmessa, l'intervento richiesto ed attuato secondo le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, si configura come attività di manutenzione finalizzata al miglioramento dell'efficienza idraulica del rio Valmanera ai sensi dell'art. 37bis del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. del 21/02/2012 n. 2/R e dal D.P.G.R. del 06/07/2015 n. 4/R ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che verrà rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, in quanto il rio Valmanera è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938 ) al n. 80.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art. n. 17 della L.R. n.23/2008;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;

Visto il D. Lgs. n. 112/1998

Vista la L. R. n. 44/2000;

Vista la L. R. n. 12 del 18/05/2004 ;

Visto il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n. 2/R del 04/04/2011;

Vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;

Visto il Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 modificato dal Regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e dal Regolamento n. 4/R del 06/07/2015;

Vista la nota della Direzione Opere Pubbliche,Difesa Suolo, Economia Montana e Foreste n. 41560 del 06/06/2013;

Vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013 art. 18 e Allegato A;

*determina*

di autorizzare il Comune di Asti – con sede in P/zza San Secondo,1- CAP 14100, ad eseguire, con l’ausilio del Gruppo di Volontari della Protezione Civile Comunale, un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio selettivo della vegetazione presente nei tratti del rio Valmanera individuati nelle planimetrie allegate all’istanza che si restituiscono al richiedente vistate da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’intervento dovrà essere eseguito nelle aree demaniali indicate sulle planimetrie e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le operazioni di taglio dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (L.R. n. 4 del 10/02/2009 e relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e n. 4/R approvato con D.P.G.R. in data 06/07/2015) ed in particolare con quanto stabilito negli articoli art.li 37 comma 5 e 37 bis del Regolamento Forestale Regionale nonché delle seguenti prescrizioni ;
- nel tratto in corrispondenza del ponte lungo la s.c. Valmanera all’intersezione con la via Calcaterra è consentito il taglio della vegetazione con ceduzione anche senza rilascio di matricine con l’accortezza di conservare, nella parte superiore di sponda, le associazioni vegetali allo stadio giovanile e le specie arboree in buone condizioni di stabilità;
- nel tratto antistante il mappale 1614 del Fg. 81 il taglio della vegetazione dovrà riguardare le sole piante presenti nell’alveo attivo e sulla sponda destra che risultano instabili, secche, deperenti o fortemente inclinate e che presentano un alto rischio di schianto o di fluitazione in caso di piena;
- le operazioni di taglio dovranno essere effettuate in prossimità del colletto senza danneggiare la ceppaia e secondo le buone norme e tecniche selvicolturali;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall’intervento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all’immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde e di alterare in qualsiasi modo le sponde dei corsi d’acqua o le opere presenti su di essa anche con la sola movimentazione di terreno ed è inoltre vietata la formazione di accessi permanenti all’alveo;
- la presente autorizzazione ha validità per il taglio e rimozione della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. Il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s. m. e i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;
- l’Amministrazione Comunale, tramite il proprio personale tecnico, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione ;

- la presente autorizzazione ha validità di anni **1 (uno)** nel rispetto dei limiti temporali e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza motivata del richiedente, da presentarsi prima della scadenza del presente provvedimento, nel caso in cui per giustificati motivi i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti.
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti- sede di Asti –C.so Dante, 163, con anticipo di almeno 7 giorni, la data di inizio e conclusione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi e verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato.

Ritenuto che tale intervento possa configurarsi tra le attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica del rio Valmanera, ai sensi dell'art. 18 e dell'Allegato A della L.R. n. 17 del 12/08/2013, il valore delle piante oggetto di taglio è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010 nonché dell'art. 23 comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente  
Mauro Forno